



### COMUNE DI MIRTO (Prov. Messina)

N. 25 Reg.

DEL 15.03.2011

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

OGGETTO: RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaundici il giorno del mese di Morso alle ore 12 30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) I ANIZA D 1:		PRESENTI	ASSENTI
1) LANZA Rosalia	Sindaco	×	
2) CALDERARO Salvatore	Vice-Sindaco	×	П
3) PERCACCIOLO Nicolò	Assessore		tor'
4) IMMORLICA Giuseppina	"		A
5) NICI Carmelo	<i>11</i>		A
o) Trace Curriero		×	

Presiede il Sindaco.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. ssa MARIA ROSA LUCCHINO.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

### PROPOSTA N°\_21\_\_DEL 07/03/2011

VISTO il ricorso presentato dalla "C.P.C. Coop. Produttori Capo D'Orlando Soc. Coop. A.r.l." con sede legale e domicilio fiscale in Capo d'Orlando via Consolare Antica, 140, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig,ra Bianca Maria Lodato, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amendolia del Foro di Messina elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Capo d'Orlando nella C/da San Gregorio, 80 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avverso l'avviso di accertamento e d'irrogazioni delle sanzioni n. 8101, questo Ente a consegnato a mezzo posta in data 25/11/2010, acquisito al Protocollo di questo Ente in data 28/01/2011 al n. 626;

RITENUTO che le motivazioni esposte dalla ricorrente nel citato ricorso risultano prive di fondamento tanto in punto di fatto che in diritto;

RITENUTO, ALTRESI', opportuno e necessario costituirsi in giudizio al fine di salvaguardare le ragioni dell'Ente, conferendo l' incarico di patrocinio legale, all'avv. Francesco Velardi che attualmente rappresenta questo Ente in tre precedenti ricorsi I. C. I. riguardanti gli anni 2001, 2002 e 2003 presentati dalla medesima società cooperativa;

VISTO il Bilancio del C.e. in corso di formazione;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella R.S. come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle legge regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario – n° 20 del 9/5/2008;

### SI PROPONE

- 1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a resistere nel giudizio promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in riferimento al ricorso presentato dalla "C.P.C. Coop. Produttori Capo D'Orlando Soc. Coop. A.r.l." avverso l'avviso di accertamento e d'irrogazioni delle sanzioni n. 8101, emesso da questo Ente, affidando l'incarico all'avv. Francesco Velardi con studio in Messina via N. Fabrizi, n. 87;
- 2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 a carico dell'intervento di cui all'attestazione a firma del responsabile dell'area economico-finanziaria;
- 3. AUTORIZZARE l'Uff. di Ragioneria a liquidare un acconto pari a €. 500,00 a presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato;
- DI DARE ATTO che si provvederà a liquidare il compenso spettante al legale incaricato con successiva determinazione del responsabile dell'area economico-finanziaria a presentazione di regolare fattura;
- 5. DI SOTTOPORRE il conferimento dell'incarico all'accettazione da parte del professionista incaricato delle tariffe minime professionali.

L'ASS.RE AL CONTENZIOSO Avv. S. Calderaro)

Part COMUNE di MIRTO UFFICIO PROTOCOLLO

28 GEN. 2011

Classe Fasc

### COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA

La "C.P.C. Coop. Produttori Capo d'Orlando soc. coop. a r.l.", con sede legale e domicilio fiscale in Capo d'Orlando (Me) nella via Consolare Antica, 140, C.F. e P. IVA 00487390833, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Bianca Maria Lodato, nata a Palermo il 19.4.1940, e residente in Capo d'Orlando nella via Consolare Antica, 156, C.F. LDTBCM40D59G273C, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Amendolia del foro di Messina (C.F. MNDGPP57M05F158M), ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Capo d'Orlando nella C.da San Gregorio, 80 (studio dott. comm. A. Milio), giusta procura in calce al presente atto. Contro:

- il Comune di Mirto Ufficio tributi con sede in Mirto (Me), nella via Ugo Bassi, in persona del sindaco pro tempore;
- l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Messina, nella via Garibaldi, 120, MESSINA; in persona del legale rappresentante;

#### ricorre

avverso l'avviso di accertamento e d'irrogazione delle sanzioni n. 8101, emesso dal Comune di Mirto, irritualmente consegnato a mezzo posta in data 25.11.2010, con cui è stata chiesta la somma di € 22.743,00, di cui € 9.450,00 per ICI anno 2006, € 2.835,00 quali sanzioni per omesso versamento, € 9.450,00 a titolo di sanzioni per omessa denuncia, € 1.003,83 a titolo di interessi e, infine, € 3,80 per spese di notifica, e avverso l'attribuzione di rendita e valore, ivi contenuta.

A sostegno del presente gravame si espongono i seguenti



#### MOTIVI

# 1. Illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa previa notificazione del classamento e dell'attribuzione della rendita catastale e del valore (omessa motivazione), e mancata allegazione degli atti.

Si contesta in via pregiudiziale il vizio di carenza assoluta di motivazione dell'avviso de quo in quanto la mera comunicazione di valori così come indicati dal Comune, non preceduti da un atto emesso dall'Agenzia del Territorio di attribuzione di rendita, non è conforme ai disposti di legge. Peraltro, l'atto impugnato non è idoneo a esplicitare le motivazioni che hanno indotto il Comune di Mirto ad emettere l'avviso in contestazione, atteso che la mera attribuzione di una rendita catastale non può costituire automaticamente base imponibile dell'ICI, essendo necessario verificare "di volta in volta", "con riguardo allo specifico oggetto dell'accertamento", "se i cespiti oggetto di attribuzione di rendita siano soggetti ad ICI" perchè, "alla stregua delle norme specifiche che regolamentano il presupposto di imposizione dell'ICI", "non esiste una perfetta coincidenza fra i beni che sono soggetti all'attribuzione della rendita catastale e quelli suscettibili di concretizzare il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, individuato dalla legge nel possesso di fabbricati": A ciò deve aggiungersi che all'avviso di accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni, manca l'allegazione degli atti relativi all'attribuzione della rendita catastale. In ragione di quanto esposto l"atto impugnato dev'essere dichiarato nullo perché non ha soddisfatto l'obbligo della motivazione.

# 2. Illegittimità dell'atto per inesistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'imposta.

In punto di fatto e di diritto si precisa che il fabbricato sito nella C.da Cammà del Comune di Mirto, identificato in catasto al foglio 1, particella 17, è un bene strumentale all'attività agricola propria della società ricorrente, cooperativa agricola non avente finalità di lucro, la quale esercita, conformemente a quanto previsto dal proprio statuto attività agricola e prestazione di servizi connessi e propri dell'agricoltura.

Poiché ai sensi dell'art. 9, c. 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, si considerano rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola di cui all'art. 29 del T.U.I.R. destinate al ricovero degli animali, alla protezione delle piante, alla conservazioni dei prodotti agricoli e alla loro manipolazione e trasformazione, alla custodia della macchine, degli attrezzi e delle scorte, è ovvio come il bene de quo, trattandosi di un immobile nel quale trovano appunto ricovero gli animali che successivamente vengono trasformati in carne a seguito di macellazione, debba essere considerato fabbricato rurale.

Dal momento che i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, non sono autonomamente assoggettabili a ICI, ma sono ricompresi ai fini dell'applicazione di tale imposta nel valore dei terreni agricoli su cui insistono, ne discende che la richiesta avanzata con l'avviso in oggetto è errata e illegittima (vd Cass. Sez. Unite n. 18565/09; fra molte recentissima sent. Cass. 21308 del 15.10.2010).

Sul punto la Sezione tributaria della Cassazione, in ben 81 sentenze, dalla n. 14967 alla n. 15048, depositate il 22 giugno 2010, ha ribadito che i fabbricati rurali non sono assoggettati all'ICI se sono accatastati nelle categorie A/6 o D. Ed è proprio l'atto impugnato a comprovare ciò; infatti, alla pag. 3 dell'avviso si legge "Accertato d'ufficio fabbricato ubicato in C.da Cammà Cat. D/01 fg. 1 num. 17".

Anche Codesta Spett.le Commissione Tributaria, con sentenza n. 478/9/10 ha accolto il ricorso della contribuente in un caso analogo statuendo che: "... sia il terreno che il fabbricato rurale debbono considerarsi strumentali all'attività agricola e quindi esenti da ICI in quanto il loro valore è compreso in quello dei terreni cui servono. L'art. 9 del decreto n. 557 del 1993 modificato dal DPR n. 139 del 1998, stabilisce che deve

riconoscersi, in ogni caso, carattere rurale alle costruzioni strumentali dell'attività agricola. Le unità immobiliari strumentali agricole inquadrare nelle categorie C e D debbono essere automaticamente considerate rurali e la rendita loro attribuita può avere significato per il calcolo dell'ICI solo a seguito della perdita della ruralità". In ragione di quanto esposto stante il fatto che l'immobile in questione è una bene strumentale all'attività agricola e quindi esente da Ici, come precedentemente esposto e come si evince dalla perizia redatta dal perito agrario, Francesco Marotta, che si allega (sub. 3), si chiede l'annullamento dell'atto impugnato.

## 3. Illegittimità e conseguente nullità dall'avviso di accertamento impugnato per mancanza/carenza di motivazione.

E' noto che per motivazione, secondo la definizione legislativa, s'intende l'indicazione dei "presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione" (art. 1 della Legge n. 212/2000).

La motivazione può ritenersi idonea a soddisfare il disposto normativo, quando tutti i passaggi logici tendenti a dimostrare la richiesta tributaria vengano descritti nell'atto in modo tale da consentire al contribuente di capire in che misura le richieste siano corrette. Ne deriva che: "quando la dimostrazione si basa su documenti, occorrerà che essi vengano menzionati nella motivazione, o che venga dettagliatamente descritto il fatto cui il documento si riferisce".

Il Comune di Mirto, oltre alle omissioni lamentate al punto 1, ha omesso di allegare la deliberazione del Consiglio Comunale cui fa riferimento nella propria motivazione, che avrebbe fissato le aliquote per l'anno 2006, né i Regolamenti comunali disciplinanti le Entrate Tributarie Comunali; poiché ha rinviato per relationem al contenuto degli stessi, tale omissione ha viziato insanabilmente l'atto di accertamento rendendolo illegittimo per carenza di motivazione e per violazione del disposto dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.

Va, quindi, evidenziata la nullità dell'avviso non essendo stato possibile determinare il criterio seguito per la determinazione dell'imposta e non essendo stato possibile accertare se il Comune abbia commesso un'ulteriore violazione disattendendo anche il disposto di cui all'art. 11 del D. Lgs 504/92, che richiede ai Comuni l'indicazione dei criteri adottati per la liquidazione dell'imposta.

Inoltre, il Funzionario Responsabile, redattore dell'atto, per quanto riguarda la deliberazione cui fa riferimento ha lasciato in bianco sia il numero, sia la data della stessa, rendendo impossibile per la contribuente (ove volesse accollarsi un improprio onere), prendere cognizione dell'atto de quo. Ciò determina che avendo il Comune motivato per relationem il proprio atto rinviando al contenuto di una non meglio deliberazione del Consiglio Comunale, e non avendo allegato l'atto cui fa espresso rinvio, ha violato il disposto dell'art. 7 della Legge 212/00, dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 59, del D. Lgs 446/97, viziando l'accertamento impugnato per carenza di motivazione.

La Suprema Corte con la sentenza n. 6201 del 22 marzo 2005, in un caso analogo ha decretato la nullità per violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 di un avviso di accertamento ai fini ICI contenente in motivazione un rinvio alla delibera comunale ma non aveva allegato la delibera medesima. Il principio statuito dalla Corte è che l'allegazione degli atti richiamati nell'avviso è elevata al rango di requisito essenziale per la validità dell'atto (Cfr anche Cass. n. 9135/05). Conforme Codesta Spett.le Commissione Tributaria con le sentenze nn. 476/9/10, 477/9/10 e 478/9/1: "il ricorrente eccepisce in via preliminare, la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 delle legge 212/2000............ La Commissione accoglie la succitata eccezione in quanto l'atto impugnato manca degli elementi essenziali e dei presupposti che lo hanno determinato;



deve evidenziarsi, infatti che il Comune non ha allegato le deliberazioni del Consiglio Comunale alle quali fa riferimento nelle sue motivazioni, rendendolo illegittimo".

In ragione di tale ulteriore insanabile violazione si chiede l'annullamento dell'atto impugnato.

### 4. Illegittimità dell'atto in relazione alle sanzioni irrogate.

In via del tutto subordinata e nella deprecata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le superiori eccezioni si chiede a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Messina di voler provvedere all'annullamento delle sanzioni e degli interessi applicati in quanto richiesti in violazione del principio della responsabilita' e della colpevolezza introdotte dai Decreti legislativi n 471 e n. 472 del 1997 in materia tributaria, in quanto non risulta addebitabile, nel caso di specie, al contribuente la mancata notifica della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio di Messina. Per tutto l'anzidetto e per quant'altro se del caso sara' allegato e dedotto piaccia a codesta Commissione Tributaria Provinciale di Messina:

- 1) In via preliminare annullare l'atto de quo agitur per assoluto difetto di motivazione.
- 2) Nel merito accogliere il presente ricorso sia in fatto che in diritto.
- 3) Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni impugnato.
- 4) In via subordinata, annullare le sanzioni e gli interessi richiesti.
- 5) Condannare il Comune di Mirto alla refusione delle spese di giudizio ex art.15 del Dlgs546/92.
- Si chiede che la presente controversia venga trattata in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 c.1 del D Lgs 546/92.
- Si depositano in copia: avviso di accertamento dell'imposta e d'irrogazione della sanzione impugnata; stralcio dello Statuto della ricorrente; camerale della ricorrente; perizia redatta dal tecnico, per. agr. Francesco Marotta.

Capo d'Orlando, li 21 gennaio 2010 (sig.ra Bianca Maria Lodato n.q.) avv. Giuseppe Amendolia)

### PROCURA SPECIALE

La "C.P.C. Coop. Produttori Capo d'Orlando soc. coop. a r.l.", con sede legale e domicilio fiscale in Capo d'Orlando (Me) nella via Consolare Antica, 140, C.F. e P. IVA 00487390833, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Bianca Maria Lodato, nata a Palermo il 19.4.1940, e residente in Capo d'Orlando nella via Consolare Antica, 156, C.F. LDTBCM40D59G273C, nomina quale proprio rappresentante e difensore in ogni stato e grado del presente processo, l'avv. Giuseppe Amendolia del foro di Messina (C.F. MNDGPP57M05F158M), conferendo allo stesso, ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di esigere, transigere, quietanzare, conciliare la lite e farsi sostituire ed elegge domicilio presso il suo recapito professionale in Capo d'Orlando, C.da San Gregorio, 80 (studio dott. comm. A. Milio). Dichiara espressamente di avere avuto conoscenza dei diritti ex art. 7 e dell'informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/03 e consente il trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili ex art. 22 D.

Capo d'Orlando, li 21 gennaio 2011

This was lique Ladu

(sig.ra Bianca Maria Lodato, n.q.)

- è autentica la firma

Lgs 196/03 \_

(Avv. Giuseppe Amendolia)



Cons. VII. Sepetine form 3.3.2011

S80 HILL C & C COOP ONE WED (HE)

raccomandata

5 pet /6

13758777600-0

COMUNE DI HIRTO UFFICIO TRIBUTI (BASS) VIA 1000



### PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 53, DELLA LEGGE 8 GIUGNO'1990, N° 142 RECEPITO DALLA R.S. CON LEGGE N° 30/2000, ART. 12

AREA : AMMINISTRATIVA

CONOMICO-FINANZIARIA

TECNICA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Mirto, li 15.3.201

IL RESPONSABILE DELL'AREA

### **UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla R.S. con la L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al seguente intervento:

Titfunzservint	Titfunzservint		Titfunzservint
			• • •
Cap 2	Cap	Сар	Сар
Comp./Res.	Comp./Res.	Comp./Res.	Comp./Res.
Codice Siope 1802	Codice Siope	Codice Siope	Codice Siope
Imp. n° 82 2011	Imp. n <sup>©</sup>	Imp. n°	Imp. n°
€ 1000 (0J	€	€	€

Mirto, lì 15 03 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINAZIARIA

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente come contenuto il testo sopra descritto;

**ACQUISITI** i pareri richiesti ai sensi della legge 142/1990 come recepita dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. n° 48/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli Uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella R.S. come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle legge regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario –  $n^{\circ}$  20 del 9/5/2008;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, facendola propria, la proposta di deliberazione superiormente riportata.
- 2) SUCCESSIVAMENTE, ad unanimità di voti la G.M. dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa, per le motivazioni in proposta riportate.

### IL SINDACO F.TO R. LANZA

L'ASSESSORE ANZIANO F. TO C.ALDERARO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO M.R. LUCCHINO

REG. PUBBL. O. N°	REG. PUBBL. C. N.
CERTIFICATO DI PUBBI	LICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione de	ell'addetto, che la presente deliberazione:
• E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22/03/2011	e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
• E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal	22/03/2011 al 06/04/2011
Mirto, lì	
L'IMPIEGATO RESPONSABILE	IL SEGRETARIO COMUNALE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA	ZIONE E' STATA TRASMESSA
• Ai capigruppo consiliari con nota n° del	_ art. 4, L.R. n° 23/97.
	L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to
CERTIFICATO DI ESEC	UTIVITA'
• Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il art. 12 Legge 44/91;	decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,
Mirto lì,	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMME AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 D	
MIRTO, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
E' copia conforme per uso amministrativo	
•	
Mirto lì, 15/03/2011.	

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to M.R. Lucchino